

DECRETO DIRIGENZIALE N. 32 /DA del 02 FEB 2024

Oggetto: Contenzioso **TORRISI ENRICA c/ CAS** liquidazione Sentenza n. 544/2022 della CORTE APPELLO MESSINA– e liquidazione spese legali al distrattario avv. **MARIELLA SCIAMMETTA** .

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel contenzioso dinanzi al CORTE APPELLO MESSINA R.G. 258/2021 tra le parti TORRISI ENRICA cod. fisc. TRRNRC49R64C351N C/ CAS è stata emessa la Sentenza 544/2022 notificata in forma esecutiva in data 20/6/2023, che si allega, con la quale, questo Ente è stato condannato al risarcimento pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione pari ad 13926,72 oltre interessi e rivalutazione per € 2588,29 nonché al rimborso delle spese legali pari ad € 5100 oltre accessori a favore del legale distrattario avv. MARIELLA SCIAMMETTA come da prospetto in calce, per una spesa complessiva di € 23956,522;

Visto il prospetto formulato dall'Uff. Risorse Umane con prot. 32/R.U. del 24/7/2023 che determina l'importo delle mensilità in € 13926,72 su cui, non avendo natura retributiva bensì risarcitoria (c.d. per "perdita di chances"), non occorre operare alcuna ritenuta fiscale né previdenziale così come statuito dalla Commissione Tributaria Reg.le di Roma con Sentenza n. 5719 del 3/10/2016, confermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza N. 3632 del 7/2/2019 e che sulla stessa gli interessi e la rivalutazione decorrono dalla data di emissione della Sentenza (Cassaz. Sentenza n. 3027/2014 e n. 3062/2016) ;

Che con PEC del 18/12/2023 il legale della Sig.ra Torrisi, Avv. Mariella Sciammetta ha comunicato sia il proprio regime IVA che codice IBAN nonché quello del proprio cliente ;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 23.956,52 sul capitolo n. 131 del bilancio 2022, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;

- **Effettuare**, in esecuzione della **Sentenza n. 544/2022 della CORTE APPELLO MESSINA**, che si allega, il pagamento della somma di € 16515,01 in favore del Sig. **TORRISI ENRICA** nata a CATANIA il 24/10/1949 cod. fisc. TRRNRC49R64C351N, mediante bonifico sul c/c IBAN IT25O 07601 16900 001020 264634 alla stessa intestato ;
- **Effettuare** in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento delle spese legali in favore del legale distrattario **Avv. MARIELLA SCIAMMETTA** cod. fisc. SCMMCT60L50E571N della somma di € 7.441,51 al lordo di IVA e R.A. come da prospetto in calce, mediante accredito sul c/c IBAN IT23N 06230 82381 000015 353716 .alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Sentenza 544/2022 della Corte d'Appello di Messina- sez. Lavoro		
Avv. Mariella Saimmetta		

Spese non impon.		€ 0,00
Onorari		€ 5.100,00
Spese generali		€ 765,00
CPA		€ 234,60
Tot. Imponibile		€ 6.099,60
IVA 22%		€ 1.341,91
Tot. Fattura		€ 7.441,51
Ritenuta d'acconto 20% su €	5.865,00	€ 1.173,00
Netto da liquidare		€ 6.268,51

stata formata una graduatoria unica di lavoratori stagionali per il reclutamento del personale da avviare al lavoro sulla base degli effettivi fabbisogni aziendali. Dette ragioni giustificatrici, dunque, che avevano trovato riscontro nel controllo sindacale e nell'accordo stipulato tra le parti sociali, dovevano reputarsi perfettamente note alla lavoratrice. La Corte, pertanto, rigettava le domande.

Torrisi Enrica proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art 1 del d, lgs n. 368/2001.

Con ordinanza depositata il 16/2/2021, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, rilevando che la motivazione fornita dalla Corte distrettuale, riferita, per i contratti stipulati dopo l'anno 2002, ad accordi con le OO.SS. che avrebbero costituito la base legittimante della stipulazione a termine, doveva considerarsi meramente apparente, in quanto ciò che rilevava nel presente giudizio, in ambito di lavoro pubblico privatizzato, era unicamente l'abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, che si rifletteva in termini di illegittima precarizzazione del rapporto di impiego. Riteneva l'illegittimità di tutti i contratti oggetto di causa e, quanto al criterio di liquidazione applicabile per il risarcimento del cd danno comunitario, richiamava l'orientamento fissato con la pronuncia a sez un del 15/3/2016 n. 5072. che faceva riferimento al disposto di cui all'art 32, comma 5 della legge 4\11\2010 n. 183.

Cassava la sentenza impugnata e rinviava a questa Corte d'appello in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Con ricorso depositato il 27/4/2021 Torrisi Enrica riassumeva il giudizio, insistendo nella declaratoria di nullità del termine dei contratti stipulati con il Cas con la condanna al risarcimento del danno nella misura di 20 mensilità, come già statuito dal Tribunale con l'originaria sentenza del 2012.

Nella contumacia del Consorzio Autostrade Siciliane, questa Corte all'odierna udienza, sulle note depositate dall'appellante, decideva la causa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, l'esigenza di adeguata specificazione delle ragioni che legittimano l'apposizione del termine non può ritenersi realizzata attraverso un rinvio per relationem agli accordi con le OO.SS stipulati dopo l'anno 2002 e alla relativa graduatoria del personale costituita per la copertura degli effettivi fabbisogni dell'Ente. Si tratta invero, come peraltro pure affermato in altri pronunciamenti dei giudici di legittimità, di una "una motivazione meramente apparente",



a fronte dell'abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, che si riflette in termini di illegittima precarizzazione del rapporto di impiego." (così pure da ultimo Cass n. 3124 del 9/2/2021, n. 2176 dell'1/2/2021, n. 4052 del 16/2/2021) .

Rimane così insuperata la valutazione del Tribunale che ha ritenuto la formula utilizzata " per sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggio ", contenuta nei contratti stipulati dopo il 2003, una indicazione del tutto generica dalla quale non potere desumere l'effettiva ragione posta a fondamento dell'apposizione del termine e verificarne l'effettiva sussistenza.

In definitiva, i termini apposti a tutti i contratti intercorsi tra la Torrìsi e il Cas dal 2003 al 2008 sono da ritenersi illegittimi, come correttamente aveva ritenuto il giudice di prime cure con l'originaria sentenza di primo grado.

Compito di questa Corte è pure quello di procedere ad una verifica dell'originaria liquidazione del danno, da effettuarsi secondo il corretto criterio indicato dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento quale quello di cui all'art 32 comma 5 della L. n. 183 del 2010 e già fatto valere dal Cas nell'originario appello . Tale norma stabilisce , come è noto, una indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

A tal fine la misura di 6 mensilità, appare a questa Corte entità del tutto congrua avuto riguardo al numero dei contratti, non elevato – 7 per l'appunto - e all' arco temporale in cui gli stessi si sono succeduti di circa 6 anni. .

Sul punto infatti è appena il caso di richiamare il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione che ha più volte affermato che il ristoro di detto " danno comunitario " deve essere conforme ai canoni di adeguatezza, effettività, e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della PA di contratti a termine, e soprattutto proporzionato alla singola fattispecie . A tal fine – specifica - si dovrà, tra l'altro, tenere conto del numero dei contratti a termine, dell'intervallo di tempo intercorrente tra l'uno e l'altro contratto, della durata dei singoli contratti e della complessiva durata del periodo in cui vi è stata la reiterazione.

Rimangono da regolare solo le spese del giudizio che, stante la soccombenza quasi integrale del Cas qui affermata , vanno poste a suo carico e liquidate per il giudizio di appello, di Cassazione e del presente giudizio di rinvio nei termini di cui in dispositivo. Quelle di primo grado vanno invece confermate.

P.Q.M.



La Corte D'Appello Di Messina Sezione Lavoro definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4051/21 , sull'appello proposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane avverso la sentenza n. 3978/2012 emessa dal Tribunale di Messina in data 28/9/2012, così provvede:

in parziale riforma delle statuizioni di primo grado, conferma la dichiarata illegittimità dei contratti a termine stipulati da Torrisi Enrica con il Consorzio Autostrade Siciliane dal 2003 al 2008.

Condanna il Consorzio Autostrade Siciliane al risarcimento del danno in favore di Torrisi Enrica in misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali a decorrere dal 2/12/2008.

Condanna il Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento in favore di Torrisi Enrica delle spese di giudizio liquidate per compensi in Euro 2300,00 per il giudizio di appello, in Euro 1500,00 per il giudizio di Cassazione e in euro 1300,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa con distrazione in favore del procuratore anticipatario

Messina 21/6/2022

Il Presidente est
Dott. Concetta Zappalà

Depositato telematicamente
con attestazione
del 22.6.22

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa A. Luca Trombetta





CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione Lavoro

Sentenza N. 544/2022

R.G. N. 258/2021

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO

a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale estratto dal fascicolo telematico che si rilascia per la prima volta in **FORMA ESECUTIVA**

A RICHIESTA dell'Avv. MARIA CATENA SCIAMMETTA

NELL'INTERESSE della parte TORRISI ENRICA

e del medesimo quale **DISTRATTARIO – RECUPERO CONGIUNTO**

Messina, lì 22.09.2022



LUCA' TROMBETTA
ANNAMARIA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
22.09.2022
08:21:22 UTC

Il Funzionario Giudiziario

dott. A. Lucà Trombetta

(Firmato digitalmente)

Copia esecutiva informatica, che si rilascia, esente dal pagamento dei diritti di copia previsti dal D.P.R. 115/2002 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 23, comma 9 bis, del D.L. n. 137 del 28.10.2020, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, nonché della Circolare m_dg.DAG.04/02/202.0024494.U del 04.02.2021 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale per gli Affari Interni - Ufficio I - Reparto I – Servizi relativi alla Giustizia Civile - di cui al prot. 1124 del 5.02.2021 Corte Appello Messina.

Ai sensi dell'art. 476 c.p.c. permane il divieto di spedire più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.





Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Risorse Umane

Prot. n. 32/R.U. del 24/07/23

Al Responsabile Ufficio Contenzioso
-SEDE-



Oggetto: Sentenza n. 544/2022 – Torrisi Enrica

Nota prot. n. 50/23 del 10/07/2023.

Con riferimento alla sentenza di cui in oggetto, si trasmette, in allegato, la scheda richiesta con l'indicazione dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Il Responsabile Ufficio Personale
Dott. Antonino Castriellano

Sede: 98100 MESSINA – Contrada Scoppo – Casella postale n. 33 – Tel. PBX 090 37111 – Fax 090 41869
Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 Tel. 091 6259329 Fax 091.6266172
00187 ROMA Via dei Crociferi, n. 141 – Tel. e Fax 06 6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail info@autostradesiciliane.it



DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Ufficio Risorse Umane

Sentenza n° 544/2022 del 21/06/2022 della Corte d'Appello di Messina-Sezione Lavoro.
Determinazione risarcimento danno, pari a 06 (SEI) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (dicembre 2008).

Sig.ra TORRISI ENRICA

Nata a Catania il 24/10/1949

c.f.: TRRNRC49R64C351N

RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO	
Retribuzione complessiva del mese	1.586,05
Rateo tredicesima mensilità	132,17
Indennità mensa	83,60
Indennità maneggio denaro	6,99
Premio produttività	255,48
Lavoro notturno	151,96
lavoro domenicale	30,00
lavori compl. 17,50%	74,87
totale	2.321,12
cessata il 02/12/2008	
	cedolino 12/2008

Retribuzione mensile: $(2321,12 \times 6) = € 13.926,72$

Risarcimento danno € 13.926,72

Messina, 13/07/2023

Ufficio Risorse Umane
Dott. Antonino Castriciano